



**CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA**

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Natura
- Art. 2 - Sede e logo
- Art. 3 - Compiti e funzioni
- Art. 4 - Potestà statutaria e regolamentare
- Art. 5 - Pubblicità degli atti
- Art. 6 - Sistema camerale
- Art. 7 - Pari opportunità

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE **CAPO I - NORME GENERALI**

- Art. 8 - Organi

CAPO II - IL CONSIGLIO

- Art. 9 - Composizione
- Art. 10 – Competenze
- Art. 11 - Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri
- Art. 12 – Funzionamento
- Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri

CAPO III - LA GIUNTA

- Art. 14 - Composizione
- Art. 15 - Competenze e funzioni
- Art. 16 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta
- Art. 17 - Funzionamento

CAPO IV - IL PRESIDENTE

- Art. 18 - Competenze e funzioni
- Art. 19 - I Vice Presidenti

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 20 - Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni
- Art. 21 - Competenze e funzioni

TITOLO III - ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I - IL SEGRETARIO GENERALE

- Art. 22 - Nomina, competenze e funzioni

CAPO II - LA STRUTTURA

- Art. 23 - Dirigenti: competenze e funzioni
- Art. 24 - Personale
- Art. 25 Organismo indipendente di valutazione
- Art. 26 - Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità
- Art. 27 - Organi e norme di funzionamento delle Aziende Speciali
- art. 28 - Collegio dei Revisori delle Aziende Speciali
- art. 29 - Mezzi finanziari delle Aziende Speciali

CAPO III - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

- Art. 30 - Partecipazioni

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 31 - Norme di rinvio ed entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di “Arezzo-Siena”, di seguito denominata Camera di Commercio”, nasce dall'accorpamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo e Siena per effetto del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e del successivo D.M. 16 febbraio 2018.
2. La Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, promuove lo sviluppo del sistema imprenditoriale curandone gli interessi generali. A tale scopo, sulla base del principio di sussidiarietà, svolge funzioni di regolazione, supporto e promozione del sistema delle imprese nonché funzioni di carattere amministrativo.

Art. 2 Sede e logo

1. La Camera di Commercio ha sede legale ad Arezzo e sede secondaria a Siena.
2. Il logo della Camera di Commercio è allegato al presente statuto (Allegato n. 1). La modifica del logo non costituisce modifica dello statuto.

Art. 3 Compiti e funzioni

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni espressamente attribuitele dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolge in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) tenuta del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
 - b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegata su base legale o convenzionale;
 - c) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 - d) tutela del consumatore e della fede pubblica, anche attraverso:
 - la predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
 - la promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti
 - la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2501 c.c.
 - gli adempimenti in materia di manifestazioni a premio di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430;
 - e) funzioni di regolazione del mercato, anche attraverso:
 - la vigilanza ed il controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale,
 - la rilevazione dei prezzi e delle tariffe,
 - la raccolta di usi e consuetudini,
 - la tenuta dell'Ufficio provinciale per il deposito dei Marchi e Brevetti ai sensi del c.p.i.;
 - la gestione delle crisi di sovraindebitamento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3 e s.m.i.

- la gestione degli organismi di composizione della crisi previsti dalla L. n. 19 ottobre 2017, n. 155.
 - f) rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione, carte tachigrafiche, dispositivi per la firma digitale, vidimazioni libri sociali e scritture contabili;
 - g) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e compiti derivanti dall'appartenenza al sistema statistico nazionale;
 - h) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up;
 - i) informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali;
 - j) supporto all'internazionalizzazione in collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative, escluse le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
 - k) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
 - l) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa vigente nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
 - m) orientamento al lavoro e alle professioni, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo, le Regioni e l'ANPAL, anche attraverso:
 - la tenuta e la gestione del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 - il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
 - il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'Università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di *placement* svolti dalle Università;
 - n) gestione dei tentativi di mediazione e conciliazione di competenza camerale, in quanto previsti dalla normativa vigente non espressamente abrogata dalla legge di riforma camerale, compreso i tentativi di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
 - o) attività in regime di cofinanziamento, con oneri a carico delle controparti pubbliche o private non inferiori al 50%, negli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al *placement* e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie;
 - p) servizi di assistenza e supporto alle imprese, in regime di libera concorrenza, da realizzare in contabilità separata e purché strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi la Camera di Commercio inoltre:
- promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico;
 - nel rispetto dei limiti previsti dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e dei criteri di equilibrio economico e finanziario, previa comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, costituisce in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia provinciale;
 - formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti Locali sulle

questioni che comunque interessano le imprese della propria circoscrizione territoriale.

- promuove ogni forma di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e soggetti o enti privati, entrambi nazionali e/o internazionali.

Art. 4 Potestà statutaria e regolamentare

1. La Camera di Commercio ha potestà statutaria e regolamentare che esplica nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento giuridico.

2. Lo statuto e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Gli atti regolamentari sono approvati con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Il Consiglio può delegare la propria potestà regolamentare alla Giunta nelle materie concernenti il personale, l'organizzazione degli uffici e servizi, i procedimenti amministrativi e la tutela della *privacy*.

Art. 5 Pubblicità degli atti

1. Fermi gli obblighi di legge in materia di amministrazione trasparente e di pubblicità, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti, sono pubblicate all'Albo telematico camerale, ad eccezione di quelle per le quali gli stessi, per motivi di riservatezza, dispongono diversamente.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità.

Art. 6 Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano costituito, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute.

2. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con tutti i soggetti di cui al 1° comma.

Art. 7 Pari opportunità

1. La Camera di Commercio garantisce le pari opportunità nella composizione dei propri organi e di quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti nel rispetto della normativa vigente.

2. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazionamento, di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

3. In sede di elezione della Giunta camerale e nella nomina dei Consiglieri di Amministrazione delle Aziende Speciali, la Camera di Commercio assicura la presenza di entrambi i generi

4. In sede di designazione o nomina diretta di rappresentanti camerale, in numero maggiore di due, quali componenti di organi collegiali in seno ad enti o società partecipate dalla Camera di Commercio, almeno un terzo è individuato di genere diverso dagli altri.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 8 Organi

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Gli organi della Camera di Commercio possono svolgere regolarmente le proprie sedute, oltre che nella sede istituzionale, anche nella sede secondaria di Siena e in ogni altro luogo deputato, laddove se ne ravvisasse l'esigenza.

CAPO II IL CONSIGLIO

Art. 9 Composizione

1. Il numero dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel Registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, è pari a ventidue (22) Consiglieri, ai sensi dell'art.10 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
2. Fanno parte inoltre del Consiglio tre (3) componenti di cui due (2) in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno (1) in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio.
3. I Consiglieri sono ripartiti in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente secondo le caratteristiche economiche delle circoscrizioni territoriali di Arezzo e di Siena in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
4. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 4 del presente articolo.
5. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
6. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei consiglieri, si applicano le disposizioni della normativa vigente.
7. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio ed i relativi settori economici sono riportati nell'Allegato 2 del presente Statuto.

Art. 10 Competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo generale della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. Il Consiglio:

- delibera lo statuto, i regolamenti e le relative modifiche. In merito, può delegare alla Giunta la propria potestà regolamentare limitatamente alle materie di cui al comma 3, del precedente art.4;
 - elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - approva la Relazione previsionale e programmatica, il Preventivo economico e il suo aggiornamento, il Bilancio d'esercizio e la Relazione sulla performance.
3. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti previsti dall'ordinamento giuridico, dallo statuto e dai regolamenti camerali.
4. Nel periodo di *prorogatio* il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 11 Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque (5) anni dal loro insediamento.
3. I Consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o decesso e la relativa sostituzione avviene secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In particolare:
- le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
 - il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un Consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di decesso o dimissioni di Consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
4. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.
5. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
6. I Consiglieri operano senza vincolo di mandato.

Art. 12 Funzionamento

1. Il Consiglio, come previsto dalle vigenti disposizioni, si riunisce in via ordinaria per:
- l'approvazione del Bilancio d'esercizio e della Relazione sulla performance;
 - l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica;
 - l'approvazione del Preventivo economico ed il suo eventuale aggiornamento.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
5. Ogni altro aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento di funzionamento.

Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto.

Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.

2. Ciascun Consigliere, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
- chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
- ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.

3. Ogni altra facoltà od obbligo relativo allo *status* di consigliere non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato dall'apposito regolamento di funzionamento previsto nel precedente articolo.

CAPO III LA GIUNTA

Art. 14 Composizione

1. La Giunta, organo esecutivo della Camera di Commercio, è eletta dal Consiglio ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti pari a sette (7).

2. Dei suddetti membri almeno quattro sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.

3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

4. La Giunta può nominare tra i suoi componenti fino a due Vice-Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente.

Art. 15 Competenze e funzioni

1. La Giunta:

- predisporre, per l'approvazione del Consiglio, la Relazione previsionale e programmatica che aggiorna annualmente il Programma pluriennale, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare nell'anno successivo;
- predisporre, per l'approvazione del Consiglio, il Preventivo economico e il suo aggiornamento;
- approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale per l'attribuzione delle risorse;
- predisporre, per l'approvazione del Consiglio, il Bilancio d'esercizio e la Relazione sulla performance;
- approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- approva il Piano triennale della performance;
- adotta il Sistema di misurazione della *performance*;
- delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulle dismissioni societarie;
- delibera l'istituzione, la trasformazione e l'eventuale soppressione delle Aziende Speciali; nomina i Consigli di Amministrazione e ne dispone l'eventuale scioglimento nel rispetto della normativa vigente; approva i relativi Statuti nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale;
- nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;

- al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della Camera di Commercio;
 - approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'Ente ed il piano triennale del fabbisogno del personale;
 - nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola la composizione e il funzionamento;
 - assegna al Segretario Generale gli obiettivi annuali valutandone la realizzazione su proposta dell'OIV;
 - verifica, avvalendosi dell'OIV, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
 - su proposta del Segretario Generale, nomina il Dirigente che assume le funzioni vicarie ed il Conservatore del Registro delle Imprese;
 - richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - delibera l'avvio di procedure giudiziarie e la resistenza in giudizio, nominando i relativi legali, e approva le transazioni sulle cause pendenti ed eventuali controversie stragiudiziali;
 - su delega del Consiglio approva i regolamenti nelle materie concernenti il personale, l'organizzazione degli uffici e servizi, i procedimenti amministrativi e la tutela della *privacy*.
 - delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - delibera sulla costituzione delle Commissioni arbitrali e delle Commissioni di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - provvede alla designazione e alla proposta di revoca del Segretario Generale;
 - approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali;
 - nomina Commissioni per vari temi considerati utili o per lo svolgimento dei compiti camerali fissando gli eventuali emolumenti;
 - determina e stabilisce le tariffe dei servizi camerali.
2. La Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla normativa vigente o dallo statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale o ai Dirigenti.
4. Nel periodo di *prorogatio* la Giunta può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 16 Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
2. La cessazione o le dimissioni dalla carica, che devono essere formalizzate per iscritto al Presidente della Camera, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

Art. 17 Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto. Non sono ammesse deleghe a singoli componenti.

2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
5. La Giunta delibera con voto in forma palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono tuttavia intervenire dipendenti della Camera la cui presenza sia ritenuta utile per lo svolgimento della seduta e/o alle funzioni di verbalizzante del Segretario Generale. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei Revisori dei conti ed il Segretario Generale il quale esercita la funzione di Segretario di Giunta. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale o dal membro di Giunta più giovane di nomina e in caso di parità di detta anzianità dal più giovane di età.
7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, esperti dotati di comprovata professionalità.
8. Ogni altro aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento di funzionamento.

CAPO IV IL PRESIDENTE

Art. 18 Competenze e funzioni

1. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio ad ogni effetto di legge e, in particolare, nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le associazioni degli interessi e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Il Presidente, secondo quanto stabilito dalla legge, dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per non più di due volte.
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - in caso di necessità e urgenza, con propria determinazione provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione utile. In merito rimangono comunque esclusi da tale facoltà: l'adozione del Bilancio di esercizio; il Preventivo economico; la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestioni di aziende e servizi speciali; le dimissioni societarie; l'istituzione, la trasformazione e l'eventuale soppressione delle Aziende Speciali; l'istituzione o soppressione di uffici distaccati;
 - esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 19 Vice-Presidenti

1. La Giunta camerale può nominare, nella prima seduta successiva all'elezione della Giunta medesima, fino a due Vice- Presidenti, di cui uno con la qualifica di Vice-Presidente Vicario. Il Vice-Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Nel caso di nomina di due Vice-Presidenti, si procede con due votazioni distinte alla nomina del Vice-Presidente Vicario e del Vice-Presidente. In ogni votazione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente Vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire comunque entro 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

4. Ai Vice-Presidenti possono essere affidati dal Presidente determinati compiti o particolari incarichi temporanei in rappresentanza dell'ente camerale, di cui riferiscono direttamente al Presidente.

CAPO V IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20 Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità sancite dalla normativa vigente ed è composto da tre (3) membri effettivi e da tre (3) membri supplenti designati rispettivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Presidente della Giunta regionale.
2. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge, alla designazione del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.
4. In caso di decesso, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente.
5. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.
6. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 21 Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge e del presente Statuto:
 - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta camerale;
 - redige una relazione al Preventivo annuale ed alle sue variazioni;
 - collegialmente esprime parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti il Preventivo e il suo aggiornamento, il Bilancio d'esercizio, nonché sugli schemi di delibere di Giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie;
 - riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
3. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
5. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni.

TITOLO III ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 22 Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente, è nominato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su designazione della Giunta.

2. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale: a tale fine sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, di efficienza ed economicità di gestione garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa; egli sovrintende altresì al personale dell'Ente e coordina l'attività dei dirigenti, compiendo tutti gli atti di organizzazione e di gestione. Compito del Segretario Generale è, altresì, quello di svolgere funzioni di raccordo tra gli organi politici e l'amministrazione attiva dell'ente camerale, dando attuazione ai programmi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente medesimo e sviluppando ogni attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

3. Il Segretario Generale esercita, inoltre, le competenze attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione e in particolare:

- la predisposizione del Budget direzionale per l'approvazione della Giunta;
- l'assegnazione ai Dirigenti degli obiettivi annuali, del relativo budget direzionale e la verifica del raggiungimento dei risultati;
- la proposta alla Giunta della nomina del Dirigente con funzioni vicarie e del Conservatore del Registro imprese;
- l'adozione degli atti in ordine alla struttura organizzativa, alla gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
- la rappresentanza della Camera in giudizio su delega del Presidente;
- la rappresentanza legale dell'Ente nelle materie attinenti la gestione dello stesso;
- l'esercizio di ogni altra funzione di gestione amministrativa ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento di organizzazione.

CAPO II LA STRUTTURA

Art. 23 Dirigenti: competenze e funzioni

1. La Giunta camerale determina le posizioni dirigenziali nominandone i dirigenti titolari.

2. Ai Dirigenti competono:

- la gestione del proprio Budget direzionale assegnato dal Segretario Generale;
- l'adozione di tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile dell'area di competenza;
- la direzione, il coordinamento ed il controllo della struttura organizzativa che da essi dipende;
- la formulazione di proposte e pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione del personale e della struttura organizzativa, dei servizi, dei programmi di attività, del budget di competenza e delle relative variazioni, degli obiettivi annuali.

Art. 24 Il personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dalle norme di legge e dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale del comparto di appartenenza.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore del merito collegato alle responsabilità assunte nello svolgimento concreto dell'impegno lavorativo, integrato con la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale, al fine di favorirne la crescita umana e professionale e assicurando adeguati livelli di retribuzione.

Art. 25 Organismo indipendente di valutazione

1. La Giunta nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola la composizione e il funzionamento. Esso è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dalla legge e nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere.
2. L'OIV svolge un'azione di supporto sul piano metodologico e di monitoraggio del ciclo della performance e del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Ente con l'obiettivo di verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Art. 26 Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, Aziende Speciali operanti secondo le norme del diritto privato dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali, senza fini di lucro, dotati di soggettività tributaria. La Camera di Commercio può attribuire ad esse il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
2. Le Aziende Speciali sono dotate di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dai propri Statuti, ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio. La Giunta delibera l'istituzione, la trasformazione ovvero la relativa soppressione e gli statuti delle Aziende Speciali nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale.

Art. 27 Organi e norme di funzionamento delle Aziende Speciali

1. Sono organi delle Aziende Speciali il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, composto fino ad un massimo di cinque (5) componenti, è nominato dalla Giunta camerale entro novanta (90) giorni dal suo insediamento ed ha una durata pari a quella del Consiglio camerale. Nel periodo transitorio il Consiglio uscente opera solo per l'ordinaria amministrazione.
Il Presidente dell'Azienda Speciale è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio fra i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 2. La Giunta camerale nomina fra tali componenti anche un Vice-Presidente, con funzioni vicarie del Presidente.
3. Qualora si verifichi l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, lo stesso verrà sciolto con provvedimento della Giunta camerale.

5. Laddove disponga lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ovvero la soppressione di un'Azienda Speciale, la Giunta della Camera di Commercio provvede alla nomina rispettivamente del nuovo Consiglio di Amministrazione ovvero dei Liquidatori.

6. Il Preventivo economico, il relativo aggiornamento ed il Bilancio di esercizio sono deliberati dai Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali e approvati dal Consiglio camerale, quali allegati al Preventivo economico e al Bilancio d'esercizio della Camera di Commercio.

7. La carica di Direttore dell'Azienda Speciale è conferita di norma al Segretario Generale o ad un Dirigente della Camera di Commercio o ad un esperto in possesso di adeguate capacità professionali e manageriali.

8. Il personale delle Aziende Speciali è assunto, con contratto di diritto privato, rispettando le direttive e previa approvazione della Giunta camerale. Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei loro fini statutari le Aziende Speciali possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni vigenti: a) di personale dotato di professionalità specifica, da assumere a tempo determinato con il contratto di diritto privato; b) di consulenti specializzati nella realizzazione di progetti nazionali e/o comunitari.

9. Ogni altro aspetto concernente, tra l'altro, le competenze, il funzionamento e l'organizzazione è disciplinato dallo Statuto dell'Azienda, approvato dalla Giunta camerale.

Art. 28 Collegio dei Revisori delle Aziende Speciali

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un membro effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione.

2. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 29 Mezzi finanziari delle Aziende Speciali

1. Le entrate delle Aziende Speciali sono costituite da:

- proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio, nell'ambito del preventivo economico, in relazione alla missione istituzionale dell'Azienda;
- contributi di altri Enti pubblici e privati;
- altre eventuali entrate.

CAPO III

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art. 30 Partecipazioni

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti e fondazioni, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

2. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera presso enti, società o altri organismi tengono informata la Giunta, inviando periodicamente relazioni sull'andamento.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e in particolare la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e nei relativi regolamenti di attuazione.
2. Lo statuto è pubblicato all'Albo camerale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed entra in vigore sette giorni dopo la sua pubblicazione.

Allegato n. 1 dello Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena.

LOGO CCIAA



**CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA**

Allegato n. 2 dello Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena.

**Composizione del Consiglio
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena**

Settore	Numero Consiglieri
Agricoltura	2*
Artigianato	4
Industria	4*
Commercio	4*
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle Imprese – Altri Settori	3
<i>Totale seggi dei settori economici</i>	22
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori	1
Organizzazioni di tutela dei consumatori e degli utenti	1
Rappresentanza dei liberi professionisti	1
<i>Totale complessivo</i>	25

* di cui uno per le piccole imprese